

IGF.142 Rev. 8 Gennaio 2022 Pag. 1/7	Dipartimento Prevenzione Salute Sicurezza Ambiente	Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS Direzione Generale	
GESTIONE SORVEGLIANZA LAVORATORI IN EMERGENZA COVID-19			

GESTIONE SORVEGLIANZA LAVORATORI IN EMERGENZA COVID-19

Data	Redazione
gennaio 2022	Servizio Medicina del Lavoro

Data	Verifica
gennaio 2022	Responsabile Dipartimento Prevenzione Salute <i>Dott.ssa Laura Dimunno</i>
gennaio 2022	Responsabile Qualità e accreditamento <i>Dott.ssa Elena Centinaio</i>
gennaio 2022	Direttore Medico Socio Assistenziale <i>Dr. Lorenzo Brambilla</i>
gennaio 2022	Direttore Risorse Umane <i>Dr. Enrico Mambretti</i>
gennaio 2022	Direttore Area Territoriale N1 <i>Dott.ssa Monica Masolo</i>
gennaio 2022	Resp. Sviluppo organizzativo e risorse umane <i>Dott. Marco Boara</i>
gennaio 2022	Direttore Area Territoriale N2 <i>Dr. Antonio Dennis Troisi</i>
gennaio 2022	Direttore Area Territoriale Centro <i>Dr. Fabio Carlotti</i>
gennaio 2022	Direttore Area Territoriale Centro Sud <i>Ing. Giampaolo Pierini</i>

	Approvazione
febbraio 2022	Direttore Generale <i>Dr. Francesco Converti</i>

Data di applicazione
febbraio 2022

Sommario

1. Scopo e campo di applicazione	2
2. Riferimenti normativi e interpretativi.....	2
3. Definizioni	2
4. Schema per la gestione dei tamponi, Isolamenti e quarantene	3
4.1 Operatori sanitari contatto di caso	3
4.2 Operatori non sanitari contatto di caso	4
4.3 Operatori positivi	5
4.4 Indicazioni operative in caso di riscontro di tampone “debolmente positivo” in operatore asintomatico	6
4.5 Operatori Positivi “a lungo termine” (oltre 21 giorni)	6
5. Assunzione nuovo personale, volontari e tirocinanti	6
6. Sorveglianza sanitaria in caso di rientro da periodi di ferie e/o malattia o altra assenza	6
7. Sorveglianza attiva tramite screening periodico	7

IGF.142 Rev. 8 Gennaio 2022 Pag. 2/7	Dipartimento Prevenzione Salute Sicurezza Ambiente	Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS Direzione Generale	
GESTIONE SORVEGLIANZA LAVORATORI IN EMERGENZA COVID-19			

1. Scopo e campo di applicazione

La presente istruzione ha lo scopo di definire le modalità di gestione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori in ambito di emergenza sanitaria da Coronavirus. Si applica a tutte le strutture della Fondazione Don Carlo Gnocchi, salvo diverse indicazioni regionali.

2. Riferimenti normativi e interpretativi

- × **Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14:** “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”.
- × **Circolare 0018584 del 29/05/2020 del Ministero della Salute:** “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni.”
- × **Circolare 0015127 del 12/04/2021 del Ministero della Salute:** “Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata”.
- × **Parere del Comitato tecnico scientifico di cui all'O.C.D.P.C. n. 751 del 2021 nel verbale n. 39 del 5 agosto 2021** (condizioni per differenziare il periodo di quarantena precauzionale, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-CoV2, a seconda che tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo vaccinale).
- × **Circolare del Ministero della Salute del 30/12/2021:** Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529).
- × **Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229:** Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

3. Definizioni


- **Caso accertato:** chiunque risulti positivo al test molecolare o antigenico (tampone) per SARS-CoV-2.
- **Contatto non stretto:** un contatto che avviene con completa dotazione di DPI prevista per lo specifico scenario espositivo. Teoricamente a basso rischio, indagabile in base al “principio della precauzione”.
- **Contatto stretto (ad alto rischio):**
 - una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
 - una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
 - una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
 - una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19 senza dispositivi di protezione (DPI);
 - una persona che ha condiviso, con un caso COVID-19, un ambiente confinato alla distanza di almeno 2 m e per almeno 15 minuti senza dispositivi di protezione (DPI);
 - una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
 - un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
 - una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.
- **Contatto a basso rischio:** si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni
 - una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e per meno di 15 minuti;
 - una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;

IGF.142 Rev. 8 Gennaio 2022 Pag. 3/7	Dipartimento Prevenzione Salute Sicurezza Ambiente	Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS Direzione Generale	
GESTIONE SORVEGLIANZA LAVORATORI IN EMERGENZA COVID-19			

- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19.
- **Isolamento:** separazione delle persone infette da SARS-CoV-2 dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.
- **Quarantena:** restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

4. Schema per la gestione dei tamponi, Isolamenti e quarantene

4.1 Operatori sanitari contatto di caso




Operatore sintomatico: tampone antigenico, se l'antigenico dà esito positivo devono essere attivati i canali di segnalazione previsti dalla specifica medicina del territorio/igiene pubblica/MMG, inoltre, se possibile e in base alle indicazioni regionali, si esegue anche un test molecolare. Se il test risulta positivo, l'operatore viene allontanato dal luogo di lavoro (vedi flow chart "lavoratori positivi" per il rientro). Se il tampone dà esito negativo, ma la sintomatologia persiste, si ripete antigenico al 5 giorno.

IGF.142 Rev. 8 Gennaio 2022 Pag. 4/7	Dipartimento Prevenzione Salute Sicurezza Ambiente	Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS Direzione Generale	
GESTIONE SORVEGLIANZA LAVORATORI IN EMERGENZA COVID-19			

Gli operatori sanitari devono eseguire tamponi (antigenici o molecolari) su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto stretto con un soggetto contagiato e devono indossare mascherina FFP2 per 10 giorni, anche fuori dall'ambiente di lavoro.

Se TNF debole positivo: TNF molecolare dopo 24h dal tampone debole positivo e nel frattempo isolamento. Se nuovo TNF negativo rientra, se positivo isolamento per 7-10 giorni (vedi paragrafo "operatore positivo").


4.2 Operatori non sanitari contatto di caso



Operatore sintomatico: tampone antigenico immediatamente, se l'antigenico dà esito positivo devono essere attivati i canali di segnalazione previsti dalla specifica medicina del territorio/igiene pubblica/MMG. Se il test risulta positivo, l'operatore viene allontanato dal luogo di lavoro (vedi flow chart "lavoratori positivi" per il rientro). Se l'antigenico dà esito negativo, ma la sintomatologia persiste, si ripete antigenico al 5° giorno.

Se TNF debole positivo: TNF molecolare dopo 24h dal tampone debole positivo e nel frattempo isolamento. Se nuovo TNF negativo rientra, se positivo isolamento per 10gg.

4.3 Operatori positivi



*I soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

**Si suggerisce, ove possibile, l'utilizzo del tampone molecolare.

IGF.142 Rev. 8 Gennaio 2022 Pag. 6/7	Dipartimento Prevenzione Salute Sicurezza Ambiente	Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS Direzione Generale	
GESTIONE SORVEGLIANZA LAVORATORI IN EMERGENZA COVID-19			

4.4 Indicazioni operative in caso di riscontro di tampone “debolmente positivo” in operatore asintomatico

Il lavoratore viene allontanato dall'attività e il test molecolare deve essere ripetuto a distanza di 24 ore; se negativo (e permane l'assenza di sintomi) il lavoratore va considerato NEGATIVO e può rientrare in servizio con DPI.

4.5 Operatori Positivi “a lungo termine” (oltre 21 giorni)

L'isolamento non può terminare a 21 giorni dal tampone positivo (ovvero dall'inizio dei sintomi) senza l'effettuazione di un tampone molecolare o antigenico con esito negativo.

5. Assunzione nuovo personale, volontari e tirocinanti

Per l'introduzione di nuovo personale in struttura bisogna eseguire, oltre alla visita preventiva (ex comma 2, Art. 41 D.Lgs 81/08, ove prevista):

- Anamnesi
- Tampone
- Vaccinazione anti Covid-19 se non già risultante da certificato vaccinale (in caso l'operatore/operatrice non abbia effettuato la vaccinazione dovrà dimostrare di aver proceduto alla prenotazione della medesima. In tal caso potrà cominciare l'attività lavorativa a far data dal decimo giorno successivo la somministrazione della prima dose, che dovrà essere dimostrata tramite esibizione dell'opportuna certificazione al Medico Competente). Nel caso in cui l'operatore/operatrice avesse avuto diagnosi di COVID-19 tramite TNF molecolare positivo e negativizzazione tra 3 e 6 mesi precedenti la data prevista per l'assunzione, e quindi la vaccinoprofilassi fosse da rimandare, l'operatore dovrà dare dimostrazione al Medico Competente tramite esibizione dell'opportuna certificazione della somministrazione della singola dose prevista quando l'avrà effettuata.


Si mantiene l'eventualità di accettare per garantire la non infettività del soggetto, al posto del tampone molecolare, un test rapido antigenico stando alle indicazioni dell'ISS.

6. Sorveglianza sanitaria in caso di rientro da periodi di ferie e/o malattia o altra assenza

Tutti gli operatori che rientrano da un periodo di malattia, ferie e/o da altra assenza della durata maggiore di 5 giorni devono eseguire un tampone antigenico prima di poter rientrare in servizio (previo accordo con la Medicina del Lavoro, tramite le Referenti, o il giorno della ripresa lavorativa, potendo prendere servizio).

Si sottolinea che per il rientro l'operatore deve essere asintomatico.

In caso di rientro di viaggi in regioni, paesi esteri che rientrino negli elenchi “rossi” secondo i criteri Ministeriali (in continuo aggiornamento, consultabili sul sito <https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto>) o europei (in continuo aggiornamento, consultabili sul sito [Re-open EU \(europa.eu\)](https://re-open.eu)) gli operatori devono essere sottoposti a test molecolare entro 3 giorni dalla ripresa del servizio. In attesa dell'effettuazione/esito del test molecolare l'operatore può prendere servizio

IGF.142 Rev. 8 Gennaio 2022 Pag. 7/7	Dipartimento Prevenzione Salute Sicurezza Ambiente	Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS Direzione Generale	
GESTIONE SORVEGLIANZA LAVORATORI IN EMERGENZA COVID-19			

con indicazione ad utilizzo costante di FFP2, divieto di accesso ad aree comuni ed utilizzo di aree ristoro/spogliatoi dedicati.

7. Sorveglianza attiva tramite screening periodico

L'attività di sorveglianza attiva mediante test molecolare/antigenico rappresenta una ulteriore misura di prevenzione che si unisce all'intero sistema di misure tecniche, organizzative e procedurali già in atto nelle strutture. La periodicità è stabilita dalle strutture in relazione alla presenza di ospiti/degenti fragili, al loro status vaccinale, alla situazione epidemiologica del momento e può risentire di normative regionali differenti.

La non disponibilità all'effettuazione del test di screening per gli operatori sanitari e socio-sanitari comporta la temporanea non idoneità allo svolgimento dei compiti assistenziali per i quali è previsto l'esame.

Si specifica che l'operatore guarito dall'infezione da Sars-CoV-2 è esonerato dallo screening periodico per i 45 giorni successivi al tampone di negativizzazione, dovrà però sottoporsi a tampone molecolare o antigenico se sintomatico o contatto stretto.

Si rimanda alla IGF 73 per gli approfondimenti di merito.